



L'accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali: rilievi preliminari.*

di

Antonio Gusmai**

«Raccontare le cose incredibili come fossero reali – sistema antico;
raccontare le reali come fossero incredibili – moderno»

(C. PAVESE, *Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950*, 11 novembre 1943)

In un momento storico complesso come quello presente – in cui, specie a causa della «strutturale» crisi economico-finanziaria, l'impressione che si ha anche e soprattutto nei Paesi occidentali è che si consumi molta più pubblicità e (dis)informazione sul cibo di quanto effettivamente poi di fatto se ne mangi¹ – il diritto ad un'alimentazione adeguata si fa e diviene a pieno titolo una questione di rilievo costituzionale.

O, meglio, si potrebbe forse dire, una questione costituzionale in realtà lo è sempre intrinsecamente stata ma soltanto negli ultimi anni – a causa degli evidenti scompensi sociali causati dall'egemonia dell'ideale di un mercato globale libero e senza regole – legislatori, giuristi e Corti hanno cominciato, nei singoli ordinamenti, a preoccuparsi di ricercare un fondamento costituzionale al diritto al cibo al fine di garantirlo e renderlo effettivo nella sua *materiale accessibilità* a tutta la popolazione.

Si pensi, ad esempio, alle attuali intenzioni del legislatore italiano che, a fronte di una prima dichiarazione sulla necessità di costituzionalizzare il diritto al cibo rilasciata dal ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina (durante la giornata dei lavori per la Carta di Milano svoltasi all'Hangar Bicocca il 7 febbraio 2015), ha portato alcuni deputati PD (Roberto Speranza e altri 26 deputati) il 31 marzo 2015 a presentare una mozione con la quale si è chiesto al Governo di «assumere il diritto al cibo come un *diritto fondamentale* anche

* Sintesi dell'intervento tenuto al Convegno internazionale «*Food diversity*» *between rights, duties and autonomies. Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology*, Lecce, 6-7 Maggio 2015, Università del Salento, Sala del Rettorato.

**Assegnista di ricerca nell'Università del Salento – Membro del gruppo di ricerca L.A.I.R. (Law and Agroecology-Ius et Rus) – ant.gusmai@gmail.com.

¹ In tal senso, A. BELLONI, *Food Economy. L'Italia e le strade infinite del cibo tra società e consumi*, Venezia, 2014, 10. Sulla libertà d'informazione o, meglio, sull'interesse che ha la collettività ad una corretta informazione, imprescindibile è qui il rinvio a A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, 1969, spec. 56-87.

valutando l'opportunità di adottare iniziative per *inserirlo nella Carta costituzionale*»².

E si pensi anche, ancora prima, alla *sentenza n. 10/2010* della Corte costituzionale con la quale il giudice delle leggi, facendo propri valori e principi al momento tutto sommato ancora “sospesi” nell'orbita internazionale delle dichiarazioni pattizie tra Stati³, ha riconosciuto un «*diritto ad essere liberi dalla fame*», aprendo alla possibilità di riconoscere il c.d. «*diritto al cibo adeguato*» come diritto costituzionalmente protetto affermando che «*una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana [...] deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.*»⁴.

Infatti, il complesso di queste disposizioni costituzionali (ma si potrebbero aggiungere anche le norme sul lavoro *ex artt. 1, 4 e 36 Cost.*, quelle sui limiti alla libertà di iniziativa economica privata *ex art. 41 Cost.*, così come anche le disposizioni sulla proprietà *ex art. 42 Cost.*, e sulla valorizzazione del territorio nazionale *ex art. 44 Cost.*, essendo il cibo in definitiva un *bene comune* e non solo un diritto suscettibile di «*proprietà privante*»⁵), permette, anzitutto, di ricondurre tra i «*diritti sociali*» di cui devono farsi carico tanto il legislatore quanto poi, in sede interpretativo-applicativa, i giudici comuni, «*il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilire le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo*».

Inoltre, ed è ciò che sembra più rilevare, consente di ritenere che «*la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un*

² Cfr. il testo della mozione al seguente indirizzo: www.deputatipd.it/attività/mozione/iniziative-sostenere-il-diritto-al-cibo.relazione-expo-2015.

³ Come rileva A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2005, 212, «*esiste tuttavia un notevole scarto tra il piano dell'«essere» e quello del «dover essere»*. Sotto il profilo della elaborazione normativa, i progressi sono stati enormi, sia a livello universale che regionale. Invece, se esaminiamo l'azione internazionale per garantire il rispetto effettivo dei diritti umani, il bilancio è meno ottimistico, almeno se consideriamo i meccanismi di controllo a livello universale».

⁴ Così Corte cost., sent. n. 10 del 2010, al considerato in diritto 6.4. In merito si vedano le considerazioni di A. RUGGERI, «*Livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010)*», in www.forumcostituzionale.it, 24 febbraio 2010; e C. PANZERA, *I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione*, in «*Le Regioni*», 2010, n.4, 941 ss.

⁵ ...per usare una felice espressione da ultimo utilizzata da U. MATTEI, in «*Senza proprietà non c'è libertà*» (Falso!), Roma-Bari, 2014, spec. § 2, *ma passim*.

intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore di singoli»⁶.

Un aspetto centrale di grande interesse, dunque, quello che emerge dalle parole della Corte, che senza errare sembra potersi così compendiare: nella necessaria «doverosità» imposta ai pubblici poteri di dare “copertura” alle esigenze di chi versi in stato di estremo bisogno a prescindere dal riconoscimento di *status* specifici di svantaggio, anche a scapito del riparto di competenze delineato in Costituzione⁷.

Invero, la questione era sorta nell’ambito di un giudizio di costituzionalità in via principale sulla normativa statale che aveva introdotto la cosiddetta “*social card*”, normativa impugnata da alcune Regioni in quanto ritenuta in violazione del riparto di competenze delineato dall’art. 117 Cost.

A un’attenta lettura di alcuni passaggi della decisione, non può quindi non evidenziarsi come con questa sentenza la Consulta abbia in concreto decretato il prevalere di un vero e proprio «diritto al cibo adeguato» – non previsto in Costituzione e dunque generato da un ampliamento del catalogo dei diritti *ex art. 2* della Cost.⁸ – sul riparto formale di competenze.

Ma a questo punto sembra opportuno chiedersi: che cosa deve intendersi per «diritto al cibo adeguato»? E, soprattutto, quali possibilità ordinamentali possono allo stato profilarsi al fine di rendere concreta quella «doverosità»

⁶ Così ancora prosegue la Consulta al considerato in diritto 6.4.

⁷ in tal senso, A. RUGGERI, “*Livelli essenziali*” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), op. cit., 1, il quale osserva che «forte è, a prima lettura, l’impressione che, quando – come qui – sono in gioco interessi pressanti e bisognosi di pronta ed adeguata regolazione, possa “saltare” (ed effettivamente “salti”) il riparto costituzionale delle competenze su basi materiali: come dire, insomma, che il fine giustifica il mezzo ed è perciò degno di ricevere il benevolo avallo da parte del massimo garante della legalità costituzionale».

⁸ Su tale possibilità, si veda, già, F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995. Sulla conseguente distinzione fra norme «espresse» e norme «inespresse», cfr. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu – F. Messineo – L. Mengoni, e continuato da P. Schelesinger, Milano, 2011, 158 ss. Parla di «fonti di disposizioni» e «fonti senza disposizioni», A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto (Art. 1-9 disp. prel.)*, in *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2011², 140-141 e 705 ss. Si veda, anche, L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 112 ss., il quale, a sua volta, distingue fra principi espressi/inespressi. Sottolineava già la possibilità, attraverso questa distinzione, di ricavare «nuove norme fondamentali», R. ALEXI, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, 62 ss. Per una prospettiva, invece, che tende a riconoscere, specie in materia di diritti fondamentali, una fisiologica «*co-produzione normativa*» tra legislatore e giudice nella realtà della dimensione giuridica, sia consentito qui fare rinvio a A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Bari, 2015.

imposta dal giudice delle leggi ai poteri della Repubblica (in tutte le sue articolazioni) al fine di garantire nella realtà un tale inviolabile diritto?

Quanto alla prima domanda è sufficiente qui rinviare a quanto ha sensibilmente rilevato il primo *Relatore speciale sul diritto al cibo* dell'ONU, allorché ha precisato che il «diritto al cibo adeguato» è il diritto di ogni essere umano «ad avere un *accesso* regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»⁹.

Tale definizione ha il merito, a differenza di quanto previsto dai documenti delle Nazioni Unite (cfr. art. 25 DUDU e art. 11 ICESCR) di porre l'accento sulla «dignità umana», aspetto centrale in ogni approccio che voglia dirsi costituzionale, non potendosi esso non fondare precipuamente sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Attraverso infatti l'effettivo riconoscimento del diritto fondamentale ad una alimentazione adeguata e sicura, si finisce per nutrire, come è stato detto, non «solo il corpo, ma la stessa dignità della persona»¹⁰.

Inoltre, ed in tal modo si finisce con un passo per entrare nel cuore del secondo quesito, tale definizione sembra ben mettere in rilievo l'importanza che nella realtà assume l'«*accessibilità economica*» al cibo ai fini della effettiva e concreta soddisfazione di tale diritto¹¹.

Se, per restare a quanto stabilito dal *Comitato dei diritti sociali, culturali ed economici* dell'ONU nel *General Comment n. 12*, il cibo è concretamente *accessibile in senso economico* solo quando i *costi* personali o familiari connessi all'acquisizione di cibo per una dieta adeguata sono a un livello tale che il raggiungimento e la soddisfazione di altri bisogni fondamentali (abitazione, istruzione, salute, ecc.) non siano minacciati e compromessi¹², ecco che allora

⁹ J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, 2004, 49.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, 487. Sul concetto di dignità umana, si vedano, tra i più recenti contributi, A. RUGGERI, *Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, e V. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, rinvenibili entrambi in www.dirittifondamentali.it, rispettivamente pubblicati il 15 aprile 2014 e il 4 giugno 2013.

¹¹ A dimostrazione di quanto sia fondamentale la problematica dell'*accessibilità economica* ad un cibo adeguato, non sembra di poco conto qui porre l'accento sul fatto che, nella recentissima *Carta di Milano*, la parola «accesso» compare ben 9 volte su 10 pagine di testo.

¹² Cfr. *General Comment n. E/C.12/1999/5* del 5/12/1999. In particolare, al punto n. 13, si legge: «...*Economic accessibility* implies that personal or household financial costs associated with the acquisition of food for an adequate diet should be at a level such that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromised. Economic accessibility applies to any acquisition pattern or entitlement through which

diviene cruciale il dovere (*rectius*: l'obbligo come vuole il secondo comma dell'art. 3 Cost.) della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Anche alla luce della *Risoluzione n. 1957 del 2013 "La sicurezza alimentare: una sfida permanente che riguarda tutti"* dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (che ha introdotto il concetto di *diritto al cibo adeguato* nel vocabolario europeo), al fine di garantire l'effettività di tale diritto a tutti i meno abbienti¹³, una strada che sembra percorribile è quella di fare ricorso all'attività dei «servizi pubblici locali» impegnando soprattutto i Comuni ad offrire un *servizio pubblico di assistenza alimentare* idoneo ad assicurare a tutti gli indigenti un'esistenza libera e dignitosa.

Del resto, se si compulsano le pagine del TUEL – in particolare l'art. 112 del D.lgs. 267/2000 con il quale si apre il Titolo V dello stesso, interamente dedicato ai servizi ed agli interventi pubblici locali – si legge che gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto «produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

Ora, al di là della pur non facile definizione di «servizio pubblico», concetto che non può in questa sede essere partitamente esaminato¹⁴, ciò che più

people procure their food and is a measure of the extent to which it is satisfactory for the enjoyment of the right to adequate food. Socially vulnerable groups such as landless persons and other particularly impoverished segments of the population may need attention through special programmes».

¹³ Sul concetto di «non abbenza», cfr. R.G. RODIO, *Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale*, Padova, 1990. Sembra opportuno rimarcare, infatti, riprendendo il pensiero dell'A., che la «non abbenza», a differenza del concetto di «stato di povertà» individuabile secondo fasce di reddito discrezionalmente prestabilite dal legislatore, «è un concetto eminentemente relativo», nel senso che esso deve essere giuridicamente valutato caso per caso ai fini dell'accesso gratuito ad un pubblico servizio. In sostanza, «lo stato di non abbenza non può [...] essere presuntivamente accertato in relazione ad un limite teorico ed astrattamente prefissato, ma dovrebbe più correttamente essere dichiarato ogniqualvolta si accerti l'esistenza di uno squilibrio nel rapporto tra le potenzialità economiche del soggetto e l'impegno finanziario richiesto» per accedere al bene della vita di cui si necessita (cfr. p. 39-43 ma spec. 138-141).

¹⁴ ...e su cui si rinvia, almeno, ai contributi di S. CATTANEO, *Servizi pubblici*, in *Enc. dir.*, XLII, 1990, 362 ss.; F. MERUSI, *Servizio pubblico*, in *N. ssimo Dig. it.*, XVII, 1970, spec. 217 ss.; G. NAPOLITANO, *Servizi pubblici*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, VI, Milano, 2006, 5517 ss.; C.P. GUARINI, *Un'analisi su servizi pubblici locali e concorrenza nel Mezzogiorno d'Italia. I settori idrico e dei rifiuti urbani*, Lecce, 2011, spec. 7-15.

rileva e qui si vuol dire è che non prevedere una pubblica garanzia per il cibo, potrebbe persino apparire contraddittorio e costituzionalmente irragionevole in un sistema giuridico come il nostro in cui da una parte si garantisce l'«alimento acqua» attraverso un pubblico servizio e, dall'altra, si lascia invece che tutti gli «altri alimenti» siano sottoposti alle algide e ferree leggi del libero mercato.

Per non dire, poi, che questa contraddizione logico-giuridica («alimento acqua» = «servizio pubblico», «alimento cibo» = «libero mercato») si pone palesemente in contrasto con la volontà popolare espressa ex art. 75 Cost.: infatti, attraverso il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, come è noto gli italiani si sono inequivocabilmente espressi in favore dell'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e quindi delle norme relative alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ivi contenute¹⁵ (tra cui l'acqua pubblica).

In merito è interessante notare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che gli Enti locali (ed il Comune in particolare) «sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL), assumere come doverose. Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività»¹⁶.

E' di tutta evidenza, quindi, che avendo il Comune una spiccata autonomia nella scelta di occuparsi o meno di determinate questioni e di offrire i corrispondenti servizi – valutazioni che sono compiute sia dalla necessità della comunità ritenute meritevoli di soddisfazione, sia dalle scelte politiche dell'Amministrazione – ben si potrebbe garantire alla comunità territoriale indigente l'accesso ad una quantità e qualità di alimenti idonea a garantire una vita dignitosa, senza pertanto compromettere la soddisfazione di altri beni costituzionalmente tutelati¹⁷.

L'assunzione di un servizio pubblico di assistenza alimentare, come qualsiasi altro atto di assunzione di un servizio, costituisce invero un «atto di autonomia»

¹⁵ Su tale aggrovigliata vicenda si veda, da ultimo, P. CHIRULLI, *I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato tra legislatore, Corte costituzionale e (presunta) "volontà" referendaria*, in *www.federalismi.it*, 8 aprile 2015.

¹⁶ Così Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369.

¹⁷ Riconduce il diritto al cibo ai c.d. "basic rights", ovvero ai quei diritti «il cui godimento rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti», H. SHUE, *Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*, II ed., Princeton (NY), Princeton University Press, 1996, 20.

dell'ente territoriale¹⁸. Il Comune, quindi, accertata l'utilità per la collettività di tale servizio pubblico di assistenza alimentare, ha la possibilità di assumere su di sé il compito di prestare (direttamente o indirettamente) il servizio stesso.

La proposta qui avanzata di dare concreta garanzia al diritto fondamentale al cibo attraverso l'assunzione di un servizio pubblico locale, nasce dalla constatazione dell'indubbia incidenza che essi assumono in concreto per la vita di tutti i cittadini¹⁹.

In un'ottica rispettosa della democrazia che parte "dal basso", i servizi pubblici locali rappresentano, infatti, un settore come forse nessun altro importante nella nostra amministrazione, perché quello più vicino agli interessi e ai bisogni dei cittadini, quello nel quale l'esigenza di assicurare a tutti le prestazioni, a prescindere dalle differenze territoriali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., si evidenzia con maggiore incisività²⁰.

Questa possibile prospettiva, qualora si decidesse di sperimentarla, sarebbe forse in grado di restituire un significato «culturale» più profondo al cibo, emancipandolo dalle riduttive logiche di mercato entro cui le politiche economiche neoliberaliste degli ultimi decenni lo hanno opportunisticamente relegato²¹, riducendolo – in definitiva – a null'altro che a una mera, miserabile, insignificante «merce»²².

¹⁸ Cfr. G. CAIA, *Art. 128 Cost. – Supplemento. Ordinamento delle autonomie locali. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1996, spec. 277 ss.

¹⁹ Sul punto, si vedano anche le considerazioni di M. BOTTIGLIERI, *Le autonomie locali sono tenute ad attuare il diritto al cibo adeguato dei cittadini europei? Commento a risoluzione assembleare parlamentare del Consiglio d' Europa n. 1957/2013 adottata il 3 ottobre 2013*, rinvenibile al seguente indirizzo:

https://www.academia.edu/7182337/Le_autonomie_locali_sono_tenute_ad_attuare_il_diritto_o_al_cibo_adequato_dei_cittadini_europei_Commento_a_risoluzione_assemblea_parlamentare_del_Consiglio_D_Europa_n._1957_2013_adottata_Il_3_Ottobre_2013, spec. 68 ss.

²⁰ In tal senso, V. CERULLI IRELLI, *Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea*, in *Giur. cost.*, 2012, 2900.

²¹ Politiche occidentali che, peraltro, pur spesso professandosi "guidate" nel loro agire dal pensiero cristiano-cattolico, mostrano di fatto costantemente di scarificare, sull'altare degli egoismi economici, la solidarietà sociale necessaria a ridistribuire «a tutti noi il pane di ogni giorno» (cfr. Mt. 6, 11; Lc 11,3). Appare lucidissimo, allora, N. CHOMSKY, *Sistemi di potere. Conversazione sulle nuove sfide globali*, Milano, 2014, 41, quando afferma che in un ordinamento «la solidarietà rende gli individui difficilmente controllabili e impedisce che diventino un soggetto passivo nelle mani dei privati». Al punto che occorre, come quotidianamente sembrano architettare i poteri politico-economici, «una macchina propagandistica che corregga ogni deviazione dal principio della soggezione ai sistemi di potere». Più in generale, sulle implicazioni giuridiche del concetto di «solidarietà», cfr., da ultimo, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014. Sulle connessioni, invece, tra religione e modelli economici, scontato è il riferimento a M. WEBER (1904-1905),

Il diritto ad un cibo adeguato, pertanto, diviene giuridicamente «fonte costituzionale» di *dignità umana* che come tale impegna *in primis* tutte le istituzioni pubbliche a garantirlo nella sua concreta accessibilità. Esso cioè è un bene sì «capitale», ma in quanto fondamentale alla vita prima ancora che all'economia. Le sue «proprietà» sono materialmente rappresentative di identità umane e culture locali insuscettibili di essere annichilite in una logica globale esclusivamente «privatistica» e «mercantile»²³.

Purtroppo, invece, negli ultimi anni i feticci della crescita economica, dei consumi pensati sempre in aumento e, soprattutto, le varie egemoni concezioni della «naturalità» delle diseguaglianze tra gli esseri viventi, hanno contribuito a rafforzare i già molti «disagi»²⁴ presenti nella civiltà moderna.

Così, allora, smettere quantomeno di considerare il *neoliberismo alimentare* come un vero e proprio dogma da idolatrare incondizionatamente²⁵ – rivalutando dunque l'importanza della funzione che ancora possiede lo

Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, trad. it. a cura di A.M. Marietti, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano, 2013²⁰.

²² Della stessa idea sembra essere, da ultimo, una delle voci più autorevoli dell'ecologia mondiale, V. SHIVA, *Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio*, Milano, 2015, 183-184. Specie nei Paesi occidentali, afferma la scienziata, «tutto il sistema alimentare e agricolo tratta il cibo come una merce da produrre, trasformare e vendere all'unico scopo di generare profitti per le corporation». Ma, aggiunge subito dopo, «il massimo valore d'uso del cibo [...] consiste nel dare salute e nutrimento; il primo contributo del cibo è per la salute pubblica, non per i profitti delle corporation. Le merci si basano su principi meramente quantitativi, anche se sono prive di valore nutritivo o sono piene di tossine e veleni. Il cibo in quanto merce perde il suo valore di nutrimento».

²³ ...invece è quasi imbarazzante la necessità di trovarsi ancora oggi a dover discutere di ciò che dovrebbe in realtà essere un'ovvietà da tempo "digerita" dai "corpi" governanti le politiche economiche degli Stati, ossia il fatto che il cibo è – e non solo appare – molto più che una merce di scambio sulla quale volgarmente lucrare. Il cibo insomma, che piaccia o meno, è e rimarrà pur sempre un «bene sociale» (per dirla con L. FERRAJOLI in *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007, 599) e non soltanto di «consumo».

²⁴ Rievocando così, a tratti, le riflessioni contenute in uno dei testi più complessi e controversi del padre della psicoanalisi, in cui le istituzioni della cultura umana vengono acutamente analizzate con impeccabile metodo analitico. Il riferimento è, come intuibile, a S. FREUD, *Il disagio nella civiltà*, Torino, ult. ed. 2010.

²⁵ Sulle atroci conseguenze derivanti dall'adozione di politiche economiche neoliberiste nel settore agricolo e alimentare, si veda, tra gli economisti di fama internazionale più sensibili, R. PATEL, *I padroni del cibo*, Milano, 2008, spec. 15 ss. L'A. è stato tra i primi studiosi a raccontare, oltre che delle centinaia di migliaia di piccoli coltivatori americani morti suicidi a causa del capitalismo, dell'esistenza di uno «schema a clessidra» della catena di produzione che unisce i campi alle tavole. In sostanza, ci dice Patel, il potere produttivo è di fatto concentrato, su scala globale, in pochissime mani, e tanto grazie anche e soprattutto alle strategie di politica economica adottate dagli Stati e dalle Organizzazioni internazionali.

strumento dell'intervento pubblico nell'economia²⁶ come usbergo da utilizzare per proteggersi dalle degenerazioni del modello di produzione capitalistico – potrebbe forse rappresentare, se non una soluzione immediatamente risolutiva, quantomeno un buon punto di (ri)partenza per evitare la totale, sociale, alienazione del cittadino globale contemporaneo²⁷, troppo spesso declassato dalle stesse regole e dagli stessi principi voluti dai governi a inanimato «consumatore» di merci²⁸.

Insomma, verrebbe da dire, se pure non “coltiviamo” e lasciamo germogliare soprattutto nell'*humus* sociale l'idea che «i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno» siamo, come scriveva un acutissimo pensatore democratico ginevrino, inesorabilmente «perduti»²⁹.

²⁶ Tra gli studiosi dell'economia, offre di recente non poche valide ragioni che inducono a ritenere il c.d. «Stato imprenditore» ancora una realtà e una condizione di prosperità futura, M. MAZZUCATO, *Lo Stato innovatore*, Roma-Bari, 2014.

²⁷ Sulla cui condizione si veda, già, Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, Milano, 2000, lavoro in cui l'A. bene evidenzia il fenomeno contemporaneo dello «sgretolamento del tessuto sociale», ossia, in altre parole, della dimensione collettiva dell'esistenza, rinvenendo le cause di ciò soprattutto nelle scelte politiche di stampo neoliberista adottate dai governi dei Paesi più ricchi.

²⁸ ...senza essere, cioè, precipuamente considerato dalle legislazioni «civili» più propriamente una «persona umana», come tale titolare di inviolabili diritti fondamentali. Del resto, forse, sembra potersi verosimilmente ritenere, tutto ciò accade ancora perché, come ha sagacemente da ultimo scritto l'argentino M. CAPARRÒS, *La fame*, Torino, 2015, 4, nell'opulento occidente noi «conosciamo la fame, siamo abituati alla fame: abbiamo fame due, tre volte al giorno. Nelle nostre vite non esiste niente che sia più frequente, più costante, più presente della fame – e, al tempo stesso, per la maggior parte di noi, niente che sia più lontano dalla fame vera».

²⁹ J.-J. ROUSSEAU, *Origine della disuguaglianza*, trad. it. a cura di G. Preti, Milano, 2014¹⁴, 72.